



ISTITUTO COMPRENSIVO “G. CALÒ”

V.le M. UNGHERIA, 86
74013 GINOSA – TA – tel. 099/8290470

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA SENZA RETRIBUZIONE

Tra

L’Istituto Scolastico I.C. “CALÒ” di GINOSA, rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Maria Giuseppa Alfonso, Dirigente Scolastico, nato a e domiciliato per la sua carica presso l’Istituto, codice fiscale **90122060735**;

e

il Collaboratore
codice fiscale

premesso

- che l’art. 40 della legge n. 449/98 consente la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari attività;
- visto il D.L. 165/2001;
- che l’art. 40 del Decreto n. 44 del 1° Febbraio 2001, concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, consente la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione;
- che il progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all’istituzione scolastica in possesso del titolo specifico;
- che il collaboratore sopraccitato presenta i titoli e le esperienze lavorative desunte dal curriculum vitae agli atti dell’Istituto, atte a svolgere l’incarico previsto dal presente contratto;

si conviene e stipula

il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale, le cui premesse costituiscono parte integrante, valevole esclusivamente per l’a.s. 2014-2015 con decorrenza dal.....al.....

Il servizio avrà luogo presso i locali della Scuola.

Art. 1 - Individuazione

Il Prestatore d'opera, individuato quale esperto/consulente in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati, ed in base alla procedura prevista dal regolamento di istituto, si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nello svolgimento degli interventi esplicitamente sotto elencati e previsti dalla citata normativa vigente, senza vincolo di subordinazione, con lavoro prevalentemente proprio.

Art. 2 - Obblighi

1. Il Prestatore d'opera si impegna ad effettuare le seguenti attività:

.....

Scuola.....-classi

gg..... e nelle ore.....

per**ore** totali.

2. A conclusione dell'incarico, il Prestatore d'opera presenterà una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.
3. Il committente si obbliga, da parte sua, a garantire tutti i servizi occorrenti al Prestatore d'opera per l'espletamento della sua opera.
4. Il Prestatore d'opera provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.
5. Il Prestatore d'opera dichiara fin da ora che la propria prestazione d'opera è senza vincolo di subordinazione e non è in alcun modo inquadrabile in alcuna fattispecie contemplata dal Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.
6. Durante le attività di insegnamento, il prestatore d'opera è responsabile limitatamente a quanto stabilito dagli articoli 2043, 2047, 2048 del C.C., nonché dall'art.61 della Legge 11.7.80, n. 312, ferma restando la responsabilità degli insegnanti cui gli allievi sono affidati durante l'intervento del consulente o dell'esperto.
7. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto, se non per quanto espressamente previsto dalle norme vigenti.
8. Poiché trattasi di prestazione meramente occasionale di lavoro autonomo, ai sensi dell'art.2222 e ss. del Codice Civile, è inquadrabile fiscalmente ex art. 67, co.1, lett. L, del DPR n. 917/86 ("redditi diversi") e fuori campo Iva ai sensi dell'art. 5, del DPR n. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni. Le parti escludono espressamente che la prestazione oggetto del contratto possa configurarsi quale collaborazione coordinata e continuativa c.d. "a progetto" e neppure quale collaborazione occasionale in forma di co.co.co (cd. "mini cocco" art. 61, co2, D.Lgs. 276/03). E' altresì escluso qualsiasi rapporto di lavoro dipendente.
9. Ai fini dello svolgimento dell'attività professionale per conto dell'istituzione scolastica, il Prestatore d'opera può venire di volta in volta a conoscenza di alcuni dati, qualificati dalla normativa in oggetto come "personali", nei limiti necessari per il corretto svolgimento del suo incarico professionale. Il Prestatore d'opera si impegna a trattare tali dati secondo le prescrizioni del D.Lgs. n. 196/2003, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza e alla adozione, da parte sua, delle prescritte misure di sicurezza, con riguardo anche a quanto previsto dal Disciplinare tecnico, allegato B) al

citato D.Lgs. N. 196/2003, recante le misure minime di sicurezza obbligatorie per il trattamento di dati personali.

Art. 3 - Corrispettivo

Il Prestatore d'opera accetta di offrire a titolo gratuito, senza alcuna remunerazione, la propria collaborazione per le attività stabilite al fine di arricchire il proprio curriculum professionale.

Art. 4 – Risoluzione anticipata

Qualora il Prestatore d'opera intenda recedere dal presente contratto, deve manifestare per iscritto tale sua intenzione con un preavviso di almeno un mese. Il Committente si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto qualora, a suo insindacabile giudizio, l'attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati ovvero insorgano incompatibilità successive alla stipula del contratto.

Art. 5 – Trattamento dati personali

L'istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali forniti dal Prestatore d'opera o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza), finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti al rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito, il Responsabile del trattamento è il Dirigente scolastico di questa scuola dott.....

Art. 6 – Foro competente

Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di.....

Art. 7 – Norme di rinvio

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Le eventuali spese di registrazione dell'atto, sono a totale carico della parte richiedente.

Il presente contratto, una volta sottoscritto da ambedue le parti, verrà pubblicato sul sito internet dell'I.C. CALO' di Ginosa .

Letto, approvato e sottoscritto.

GINOSA, _____

Firma del Committente

Firma del Prestatore d'opera
